

Roma, 10 luglio 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

All' *Università Cà Foscari Venezia*  
*Divisione Affari Istituzionali*  
*Dorsoduro 3246*  
*30123 Venezia*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0009908

Oggetto: interpello, ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratti di insegnamento a titolo gratuito, art. 1, comma 10, L. n. 230 del 2005 – comunicazione di assunzione e assicurazione INAIL.

L'Università Cà Foscari di Venezia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito agli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di stipulazione di contratti di insegnamento a titolo gratuito, ex art. 1, comma 10, L. n. 230/2005, in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, si chiede se siano o meno necessarie la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, nonché la copertura assicurativa INAIL, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1124/1965.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Mercato del Lavoro e dell'Innovazione Tecnologica e Comunicazione, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 147/2007 (conv. da L. n. 176/2007) le istituzioni scolastiche – vale a dire tutti gli “*istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie*” (v. la nota di questo Ministero 27 novembre 2007) – provvedono ad effettuare le comunicazioni al Centro per l'impiego “*entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro*”.

Dette comunicazioni inoltre, così come previsto dall'art. 1, comma 1180, della L. n. 296/2006, riguardano tutti i rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, i tirocini e le altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente.

Come evidenziato dalla Direzione generale del Mercato del Lavoro di questo Ministero nella nota del 4 gennaio 2007, tra i rapporti di lavoro autonomo rientrano i contratti stipulati in forma coordinata e continuativa, ovvero quelli afferenti gli agenti e rappresentanti di commercio, le

collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3 c.p.c. e il lavoro a progetto ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Stante la lettera della norma, nonché le finalità di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro, l'obbligatorietà della comunicazione si fonda esclusivamente sulla tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia svolto in forma retribuita o a titolo gratuito.

Analoghe ragioni supportano l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli incarichi di insegnamento gratuiti, ex art. 1, comma 10, L. n. 230/2005, conferiti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Ciò in quanto la copertura assicurativa garantita dall'INAIL, di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, è prevista anche per le persone a qualunque titolo occupate in opifici, laboratori o ambienti di lavoro organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l'utilizzo di macchine, apparecchi o impianti (tra i quali videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.).

Ne consegue che l'interpellante, con riferimento alla stipulazione dei contratti in oggetto, risulta obbligato ad entrambi gli adempimenti, soddisfatti per il tramite della comunicazione unificata di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

SC/ADB